SENTENZA DELLA CORTE

4 luglio 2000 *

Nella causa C-62/98,

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor A. Caeiro, consigliere giuridico principale, dal signor B. Mongin e dalla signora M. Afonso, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor C. Gómez de la Cruz, membro del medesimo servizio, Centre Wagner, Kirchberg,

ricorrente,

contro

Repubblica portoghese, rappresentata dal signor L. Fernandes, direttore del servizio giuridico della direzione generale delle Comunità europee presso il Ministero degli Affari esteri, e dalla signora M.L. Duarte, consigliere giuridico presso la medesima direzione, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'ambasciata del Portogallo, 33, allée Scheffer,

convenuta,

* Lingua processuale: il portoghese.

avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica portoghese, non avendo proceduto né alla denuncia né all'adeguamento degli accordi in materia di marina mercantile conclusi con la Repubblica del Senegal, accordo approvato con decreto 14 settembre 1979, n. 99, con la Repubblica del Capo Verde, accordo approvato con decreto 7 novembre 1979, n. 119, con la Repubblica d'Angola, accordo approvato con decreto 18 luglio 1979, n. 71, e con la Repubblica democratica di São Tomé e Principe, approvato con decreto 13 novembre 1979, n. 123, in modo da consentire uguali possibilità di accesso libero e non discriminatorio dei cittadini della Comunità alle quote di carico destinate alla Repubblica portoghese, ai sensi del regolamento (CEE) del Consiglio 22 dicembre 1986, n. 4055, che applica il principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi tra Stati membri e tra Stati membri e paesi terzi (GU L 378, pag. 1), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 3 e 4, n. 1, del regolamento medesimo,

LA CORTE,

composta dai signori G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, J.C. Moitinho de Almeida, D.A.O. Edward (relatore), L. Sevón e R. Schintgen, presidenti di sezione, C. Gulmann, J.-P. Puissochet, G. Hirsch, P. Jann, H. Ragnemalm e M. Wathelet, giudici,

avvocato generale: J. Mischo
cancelliere: H. von Holstein, cancelliere aggiunto

vista la relazione d'udienza,

sentite le difese orali svolte dalle parti all'udienza del 14 settembre 1999,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 20 ottobre 1999,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 27 febbraio 1998, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell'art. 169 del Trattato CE (divenuto art. 226 CE), un ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica portoghese, non avendo proceduto né alla denuncia né all'adeguamento degli accordi in materia di marina mercantile conclusi con la Repubblica del Senegal, accordo approvato con decreto 14 settembre 1979, n. 99, con la Repubblica del Capo Verde, accordo approvato con decreto 7 novembre 1979, n. 119, con la Repubblica d'Angola, accordo approvato con decreto 18 luglio 1979, n. 71, e con la Repubblica democratica di São Tomé e Principe, accordo approvato con decreto 13 novembre 1979, n. 123, in modo da consentire uguali possibilità di accesso libero e non discriminatorio dei cittadini della Comunità alle quote di carico destinate alla Repubblica portoghese, ai sensi del regolamento (CEE) del Consiglio 22 dicembre 1986, n. 4055, che applica il principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi tra Stati membri e tra Stati membri e paesi terzi (GU L 378, pag. 1), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 3 e 4, n. 1, del regolamento medesimo.

2 Nella replica la Commissione ha fatto presente che le modifiche necessarie erano state apportate ai detti accordi, ad esclusione di quello concluso con la Repubblica d'Angola (in prosieguo: l'«accordo contestato»). Ciò premesso, la Commissione ha ritenuto il ricorso limitato all'accordo concluso con il detto paese, non essendo stato tale accordo ancora modificato.

Il contesto normativo comunitario

3 L'art. 234 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 307 CE) così recita:

«Le disposizioni del presente trattato non pregiudicano i diritti e gli obblighi derivanti da convenzioni concluse, anteriormente all'entrata in vigore del trattato stesso, tra uno o più Stati membri da una parte e uno o più Stati terzi dall'altra.

Nella misura in cui tali convenzioni sono incompatibili col presente trattato, lo Stato o gli Stati membri interessati ricorrono a tutti i mezzi atti ad eliminare le incompatibilità constatate. Ove occorra, gli Stati membri si forniranno reciproca assistenza per raggiungere tale scopo, assumendo eventualmente una comune linea di condotta.

Nell'applicazione delle convenzioni di cui al primo comma, gli Stati membri tengono conto del fatto che i vantaggi consentiti nel presente trattato da ciascuno degli Stati membri costituiscono parte integrante dell'instaurazione della Comunità e sono, per ciò stesso, indissolubilmente connessi alla creazione di istituzioni comuni, all'attribuzione di competenze a favore di queste ultime e alla concessione degli stessi vantaggi da parte di tutti gli altri Stati membri».

4 Il regolamento n. 4055/86 contiene le seguenti disposizioni:

Art. 1, n. 1:

«La libera prestazione dei servizi di trasporto marittimo tra Stati membri e tra Stati membri e paesi terzi è applicabile ai cittadini degli Stati membri stabiliti in uno Stato membro diverso da quello del destinatario dei servizi».

Art. 2

«In deroga all'articolo 1, le restrizioni nazionali unilaterali esistenti anteriormente al 1° luglio 1986 per il trasporto di determinate merci, interamente o parzialmente riservate a navi battenti bandiera nazionale sono gradualmente ritirate in base al seguente calendario, non oltre:

— per il trasporto tra Stati membri mediante navi battenti bandiera di uno Stato membro: il 31 dicembre 1989,

— per il trasporto tra Stati membri e paesi terzi mediante navi battenti bandiera di uno Stato membro: il 31 dicembre 1991,

— per il trasporto tra Stati membri e Stati membri e paesi terzi mediante altre navi: il 1° gennaio 1993».

Art. 3:

«Le clausole in materia di ripartizione dei carichi contenute in accordi bilaterali esistenti, conclusi dagli Stati membri con paesi terzi, sono gradualmente ritirate o adattate in conformità dell'articolo 4».

Art. 4, n. 1:

«Le clausole esistenti in materia di ripartizione dei carichi, non ritirate gradualmente conformemente all'articolo 3, vengono adattate in conformità della legislazione comunitaria, in particolare:

a) per quanto riguarda i traffici soggetti al codice di comportamento per le conferenze di linea della Nazioni Unite, essi debbono attenersi a detto codice e agli obblighi prescritti agli Stati membri dal regolamento (CEE) n. 954/79;

b) per quanto riguarda i traffici non soggetti al codice di comportamento per le conferenze di linea delle Nazioni Unite, gli accordi vengono adattati al più presto e comunque anteriormente al 1° gennaio 1993 in modo da garantire a tutti i cittadini della Comunità un accesso equo, libero e non discriminatorio, come definito nell'articolo 1, alle quote di carico spettanti agli Stati membri interessati».

5 Il regolamento n. 4055/86 è entrato in vigore, ai sensi dell'art. 12 del medesimo, il 1° gennaio 1987.

L'accordo contestato

6 L'accordo contestato veniva concluso nel luglio 1979, vale a dire diversi anni prima dell'adesione della Repubblica portoghese alle Comunità, avvenuta il 1° gennaio 1986.

7 L'art. VI dell'accordo contestato così recita:

«1 — Le parti contraenti hanno il diritto di partecipare in quote uguali al trasporto marittimo di merci tra i porti della Repubblica portoghese ed i porti della Repubblica popolare d'Angola.

(...)

4) — Ai fini dell'esecuzione del presente accordo, le imprese di navigazione della Repubblica portoghese e della Repubblica d'Angola, che saranno indicate dalle autorità competenti, provvederanno alla definizione delle forme più idonee ad un trasporto efficace».

8 L'art. XV del medesimo accordo prevede quanto segue:

«(...)

2 — Il presente accordo resterà in vigore per i 12 mesi successivi alla data in cui una delle due parti contraenti comunichi alla controparte la propria volontà di denunciare l'accordo».

9 L'accordo contestato riserva il trasporto dei carichi tra le parti contraenti alle navi battenti bandiera di una delle parti o alle navi gestite da persone o imprese di nazionalità di una delle parti medesime. In tal modo, le navi gestite da cittadini di altri Stati membri sono escluse dal traffico oggetto dell'accordo. Gli accordi conclusi dalla Repubblica portoghese con la Repubblica del Senegal, con la Repubblica del Capo Verde, con la Repubblica democratica di São Tomé e Principe contenevano parimenti una siffatta clausola di ripartizione dei carichi.

La fase precontenziosa del procedimento

10 Ritenendo che le clausole di ripartizione dei carichi contenute nei menzionati accordi, ivi compreso l'accordo contestato, ricadessero nella sfera di applicazione delle disposizioni del regolamento n. 4055/86, in particolare dell'art. 4, n. 1, e che avrebbero dovuto essere modificate al fine di essere rese conformi con il regolamento medesimo, la Commissione inviava alla Repubblica portoghese varie lettere.

11 In risposta a una lettera della Commissione 3 dicembre 1992, le autorità portoghesi facevano presente, con lettera 15 febbraio 1993, di essere state sempre consapevoli degli obblighi derivanti dagli artt. 3 e 4 del regolamento n. 4055/86.

12 Atteso che la Repubblica portoghese non aveva proceduto alla modificazione dei menzionati accordi, la Commissione le notificava, in data 9 novembre 1995, una lettera di diffida.

13 Il governo portoghese riconosceva, nella propria risposta 27 agosto 1996, la necessità di modificare i detti accordi con riguardo agli artt. 3 e 4 del regolamento n. 4055/86. Il detto governo faceva inoltre presente che le procedure di modificazione o eliminazione erano state già avviate con i paesi interessati ma che, per varie ragioni, l'adeguamento non aveva ancora potuto essere completato. Esso riaffermava, infine, che le clausole di ripartizione dei carichi non venivano applicate e di essere disposto, unitamente ai paesi contraenti dei detti accordi, a garantire agli armatori dei paesi terzi, nel settore del trasporto marittimo, tutti i diritti risultanti dall'applicazione del regolamento n. 4055/86 senza la benché minima restrizione al principio della libera prestazione dei servizi.

14 La Commissione, considerato che nessun accordo era stato modificato o denunciato nel termine da essa fissato, emanava, in data 6 giugno 1997, un parere motivato con cui invitava la Repubblica portoghese, ai sensi delle disposizioni dell'art. 169 del Trattato, ad adottare i provvedimenti necessari per conformarsi al parere medesimo entro il termine di due mesi a decorrere dalla sua notifica.

15 Con lettera 11 novembre 1997 le autorità portoghesi facevano presente di aver già provveduto alla trasmissione per via diplomatica delle proposte di modifica dei detti accordi, dirette a renderli conformi al principio affermato nel regolamento n. 4055/86, affinché i paesi africani interessati potessero analizzarle e modificarle. A tal riguardo le autorità portoghesi sottolineavano che, dei quattro paesi africani in questione, la Repubblica del Senegal e la Repubblica del Capo Verde avevano già espresso il loro assenso per procedere alla revisione dei detti accordi nel senso proposto dalla Repubblica portoghese. Con lettera 19 marzo 1998 la Repubblica portoghese forniva alla Commissione elementi di risposta integrativi alla propria lettera dell'11 novembre 1997.

16 Il 27 febbraio 1998, constatata l'assenza di modifiche concrete, la Commissione decideva di proporre il presente ricorso.

Argomenti delle parti

17 La Commissione rileva che il regolamento n. 4055/86 mira a garantire la libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi tra gli Stati membri e tra gli Stati membri e i paesi terzi. L'accordo contestato riserva il trasporto dei carichi tra gli Stati contraenti alle navi battenti bandiera di uno di essi o a quelle gestite da persone o imprese di nazionalità di uno dei medesimi. Ne consegue che le navi gestite da cittadini di altri Stati membri sono escluse dal traffico oggetto del detto accordo. La Commissione ritiene conseguentemente che tale accordo avrebbe dovuto essere modificato in modo da essere reso conforme al regolamento n. 4055/86, in particolare all'art. 4, n. 1, del medesimo.

18 La Commissione rileva, in proposito, che l'art. 2 del regolamento n. 4055/86 fissa le date entro le quali deve procedersi all'adeguamento degli accordi, disciplinando in tal modo in concreto le uniche deroghe alla libera prestazione dei servizi di trasporto marittimo prevista dall'art. 1, n. 1, del regolamento stesso.

19 Ai sensi dell'art. 4, n. 1, lett. b), del regolamento n. 4055/86, per quanto riguarda i traffici non soggetti al codice di comportamento per le conferenze di linea delle Nazioni Unite, l'accordo doveva essere adeguato nel più breve tempo possibile e, in ogni caso, anteriormente al 1° gennaio 1993. Per quanto attiene ai traffici soggetti al codice di comportamento per le conferenze di linea delle Nazioni Unite di cui all'art. 4, n. 1, lett. a), del detto regolamento, nessun termine era concesso per procedere agli adeguamenti.

20 La Commissione sottolinea che, indipendentemente dal fatto che i traffici siano o meno disciplinati dall'art. 4, n. 1, lett. a) o b), del regolamento n. 4055/86, il termine entro il quale si sarebbe dovuto procedere all'adeguamento dell'accordo contestato è già scaduto da molto tempo. Essa deduce che il tempo trascorso dall'entrata in vigore del menzionato regolamento è stato più che sufficiente per poter procedere alla modifica dell'accordo o, quale ultima ratio, alla sua denuncia e perché la Repubblica portoghese potesse adempiere i propri obblighi.

21 Il governo portoghese non contesta che le clausole di ripartizione dei carichi contenute nell'accordo controverso richiedano, per effetto degli artt. 3 e 4 del regolamento n. 4055/86, una modifica del loro tenore e sottolinea di essersi adoperato, con tutti i mezzi diplomatici a sua disposizione, per spingere le autorità angolane ad accettare tale modifica. Il governo portoghese ha nel frattempo deciso di non invocare più, nell'ambito della conferenza ministeriale

degli Stati dell'Africa occidentale e centrale sui trasporti marittimi (CMSAOC), gli accordi in materia di ripartizione dei carichi diversi da quelli riconosciuti da tutti gli Stati membri.

22 In considerazione dello stadio avanzato, anzi di conclusione, raggiunto dalle trattative con la Repubblica d'Angola nonché della situazione di disapplicazione degli accordi in materia di ripartizione di carichi contrari alla libera prestazione dei servizi, il governo portoghese ritiene che l'azione della Commissione ex art. 169 del Trattato sia prematura e giuridicamente infondata.

23 La domanda della Commissione sarebbe viziata dall'assenza di fondamento normativo poiché non fa riferimento all'art. 234 del Trattato. La motivazione di una domanda diretta alla modifica o alla denuncia di una convenzione conclusa anteriormente all'adesione alle Comunità (in prosieguo: la «convenzione precomunitaria») dovrebbe necessariamente fondarsi sul contesto normativo garantito da tale disposizione.

24 Il governo portoghese ritiene che, alla luce del tenore dell'art. 234 del Trattato, nessun inadempimento possa essergli contestato. Infatti, laddove si tratti di convenzioni precomunitarie che, in tutto o in parte, risultino in contrasto con il Trattato CE o con i diritti dal medesimo derivanti, l'art. 234, secondo comma, del Trattato obbligherebbe gli Stati membri a ricorrere a tutti i mezzi atti al fine di eliminare il contrasto tra le disposizioni della convenzione e quelle comunitarie. Il detto articolo non imporrebbe tuttavia un obbligo di risultato, nel senso di esigere dagli Stati medesimi, indipendentemente dalle conseguenze giuridiche e dal prezzo politico, l'eliminazione dell'incompatibilità constatata.

25 La denuncia di un accordo non rientrerebbe nei «mezzi atti» di cui alla detta disposizione. Infatti, una denuncia potrebbe essere pretesa solamente nel caso in cui fosse evidente che il paese terzo non intendesse procedere alla rinegoziazione dell'accordo. Difficoltà nel procedere alla modifica dell'accordo, connesse con ragioni politiche o di altra natura, non sarebbero da sole sufficienti ad imporre la denuncia.

26 Il governo portoghese sostiene che il secondo comma dell'art. 234 del Trattato deve essere letto in connessione con il precedente primo comma, ragion per cui occorrerebbe procedere all'eliminazione delle incompatibilità con modalità tali da incidere nella misura minore possibile sui diritti dei paesi terzi che siano contraenti di una convenzione precomunitaria, pur garantendo la piena efficacia del diritto comunitario.

27 Se l'art. 234, secondo comma, del Trattato obbligasse gli Stati membri a denunciare la convenzione precomunitaria, nell'ipotesi in cui il tentativo diplomatico di modificazione delle clausole incompatibili fallisse o si rivelasse molto difficile, l'ultimo periodo della disposizione medesima sarebbe privo di senso. Infatti, per procedere alla denuncia di una convenzione precomunitaria, lo Stato membro non avrebbe bisogno né dell'aiuto né dell'assistenza degli altri Stati membri, in quanto si tratterebbe di un atto di volontà unilaterale.

28 Secondo il governo portoghese, l'ipotesi di un obbligo di procedere alla denuncia di un accordo ai sensi dell'art. 234, secondo comma, del Trattato non potrebbe che ricorrere solo eccezionalmente e in situazioni estreme. Pertanto, trattandosi di

un atto che, in linea di principio, fa sorgere una responsabilità internazionale, la denuncia risulterebbe giustificata solamente in presenza di due condizioni, vale a dire la totale incompatibilità tra la disposizione della convenzione precomunitaria e il diritto comunitario nonché l'impossibilità di salvaguardare l'interesse comunitario in materia mediante strumenti politici o di diversa natura.

29 Nella specie, la seconda condizione non sarebbe soddisfatta: gli accordi in materia di ripartizione dei carichi che occorrerebbe modificare sarebbero già disapplicati e, conseguentemente, la loro portata formale non inciderebbe sull'interesse comunitario con riguardo alla piena ed effettiva realizzazione della libera prestazione dei servizi nel settore dei trasporti marittimi.

30 Infatti, la denuncia costituirebbe un mezzo sproporzionato per il conseguimento dell'obiettivo previsto dall'art. 234, secondo comma, del Trattato e implicherebbe un disconoscimento sproporzionato degli interessi connessi alla politica estera della Repubblica portoghese rispetto all'interesse comunitario che, in pratica, non subirebbe un pregiudizio reale ed effettivo. La denuncia produrrebbe effetti estremamente dannosi sulle relazioni diplomatiche, politiche ed economiche tra la Repubblica portoghese e la Repubblica d'Angola, che rappresenta un vettore prioritario della politica estera portoghese e, pertanto, un elemento fondamentale delle politiche della Comunità nel settore commerciale ed in quello della cooperazione allo sviluppo.

31 Infine, non potrebbe essere ignorata la situazione di guerra e di permanente tensione esistente in Angola, che rende estremamente complicato il normale sviluppo delle relazioni diplomatiche in tali settori che non sono né strategici né prioritari per il detto Stato.

Giudizio della Corte

32 Si deve rilevare, in limine, che la Commissione e la Repubblica portoghese concordano quanto al fatto che le clausole di ripartizione dei carichi contenute nell'accordo contestato richiedono una modifica dell'accordo stesso affinché quest'ultimo risulti compatibile con gli artt. 3 e 4 del regolamento n. 4055/86.

33 Si osserva che, nella specie, il governo portoghese non è riuscito a procedere, entro i termini previsti dal regolamento n. 4055/86, alla modifica dell'accordo contestato mediante il ricorso a strumenti diplomatici.

34 Si deve ricordare, al riguardo, che la Corte ha già avuto modo di affermare che, in presenza di una siffatta situazione, qualora la denuncia di un accordo di tal genere sia consentita dal diritto internazionale, incombe allo Stato membro interessato denunciare l'accordo medesimo (v., in tal senso, sentenza 14 settembre 1999, causa C-170/98, Commissione/Belgio, Racc. pag. I-5493, punto 42).

35 Il governo portoghese contesta tuttavia l'esistenza di un inadempimento, essenzialmente per un triplice ordine di motivi.

36 Esso sostiene, anzitutto, che l'azione della Commissione è prematura, in considerazione dello stato di avanzamento delle trattative con la Repubblica d'Angola.

37 Si deve ricordare, a tale riguardo, che la Commissione, tenuto conto del suo ruolo di custode del Trattato, è la sola competente a decidere se sia opportuno iniziare un procedimento per la dichiarazione di un inadempimento (v. sentenza 11 agosto 1995, causa C-431/92, Commissione/Germania, Racc. pag. I-2189, punto 22).

38 Il governo portoghese sostiene, inoltre, che la situazione di guerra e di tensione permanente esistente in Angola costituisce un fatto giustificativo.

39 Si deve rilevare, al riguardo, che l'esistenza di una situazione politica difficile in un paese terzo contraente, come nel caso di specie, non può giustificare la persistenza di un inadempimento da parte di uno Stato membro agli obblighi ad esso incombenti in forza del Trattato (v. sentenza Commissione/Belgio, citata supra, punto 42).

40 Infine, il governo portoghese deduce, sostanzialmente, che, per quanto attiene alle convenzioni precomunitarie concluse tra uno Stato membro e un paese terzo, se è pur vero che l'art. 234 del Trattato impone l'obbligo di fare ricorso a tutti gli strumenti idonei ad eliminare il contrasto tra una norma della convenzione e una norma comunitaria, tale disposizione non potrebbe tuttavia restare insensibile alle conseguenze giuridiche ed ai costi politici derivanti da tale obbligo. Infatti, l'ipotesi dell'obbligo di denuncia ex art. 234 del Trattato sussisterebbe solamente a titolo eccezionale ed in casi estremi. A parere del governo medesimo, una siffatta denuncia implicherebbe uno sproporzionato accantonamento degli interessi connessi alla propria politica estera rispetto all'interesse comunitario. La Commissione avrebbe dovuto inoltre fare riferimento a tale disposizione nella motivazione della domanda avente ad oggetto la modifica o la denuncia di una convenzione precomunitaria.

41 Occorre quindi esaminare le circostanze in presenza delle quali uno Stato membro possa mantenere, richiamandosi a una convenzione precomunitaria conclusa con un paese terzo, misure in contrasto con il diritto comunitario.

42 Si deve ricordare, al riguardo, che l'art. 234 del Trattato dispone, al primo comma, che le disposizioni del Trattato non pregiudicano i diritti e gli obblighi derivanti da convenzioni concluse anteriormente all'entrata in vigore del Trattato tra uno o più Stati membri, da un lato, e uno o più Stati terzi, dall'altro. Il secondo comma della disposizione medesima pone tuttavia a carico degli Stati membri l'obbligo di ricorrere a tutti i mezzi atti ad eliminare le eventuali incompatibilità tra una convenzione di tal genere e il Trattato CE.

43 L'art. 234 del Trattato ha portata generale e si applica a qualsiasi convenzione internazionale, indipendentemente dal suo oggetto, che possa incidere sull'applicazione del Trattato (v. sentenze 14 ottobre 1980, causa 812/79, Burgoa, Racc. pag. 2787, punto 6, e 2 agosto 1993, causa C-158/91, Levy, Racc. pag. I-4287, punto 11).

44 Come emerge dalla menzionata sentenza Burgoa, l'art. 234, primo comma, del Trattato è volto a precisare, conformemente ai principi del diritto internazionale [v., al riguardo, l'art. 30, n. 4, lett. b), della convenzione di Vienna del 1969 sul diritto dei trattati], che l'applicazione del Trattato CE non pregiudica l'impegno assunto dallo Stato membro interessato di rispettare i diritti dei paesi terzi derivanti da una convenzione antecedente e di attenersi agli obblighi corrispondenti.

45 Ne consegue che la Repubblica portoghese resta sempre tenuta a rispettare i diritti derivanti alla Repubblica d'Angola dall'accordo contestato.

46 L'accordo contestato contiene tuttavia una clausola (art. XV) che prevede espressamente la possibilità per le parti contraenti di procedere alla sua denuncia, ragion per cui la denuncia da parte della Repubblica portoghese non violerebbe i diritti derivanti alla Repubblica d'Angola dall'accordo medesimo.

47 Conseguentemente, il principio enunciato al primo comma dell'art. 234 del Trattato non incide sugli obblighi cui la Repubblica portoghese è soggetta per effetto degli artt. 3 e 4 del regolamento n. 4055/86.

48 Per quanto attiene all'argomento del governo portoghese secondo cui l'obbligo di ricorrere alla denuncia costituirebbe un obbligo eccezionale nell'ambito dell'art. 234 del Trattato, è sufficiente rilevare che, nella specie, l'obbligo incombente alla Repubblica portoghese trova il suo fondamento normativo non in tale disposizione del Trattato, bensì nelle disposizioni del regolamento n. 4055/86.

49 Si deve rilevare inoltre che, se è pur vero che, nel quadro dell'art. 234 del Trattato, spetta agli Stati membri scegliere le misure idonee da adottare, incombe

ai medesimi nondimeno l'obbligo di eliminare le incompatibilità esistenti tra una convenzione precomunitaria e il Trattato CE. Non può quindi escludersi che uno Stato membro debba procedere alla denuncia di un accordo, quando incontri difficoltà che ne rendano impossibile la modifica.

50 Per quanto attiene all'argomento secondo cui tale denuncia implicherebbe uno sproporzionato accantonamento degli interessi connessi alla politica estera della Repubblica portoghese rispetto all'interesse comunitario, va precisato che l'equilibrio tra gli interessi connessi con la politica estera di uno Stato membro e l'interesse comunitario trova già espressione nell'art. 234 del Trattato, laddove tale disposizione consente a uno Stato membro di disapplicare una norma comunitaria al fine di rispettare i diritti dei paesi terzi derivanti da una convenzione antecedente e di osservare i propri corrispondenti obblighi. Tale articolo del Trattato affida parimenti agli Stati medesimi la scelta dei mezzi idonei al fine di rendere l'accordo di cui trattasi compatibile con il diritto comunitario.

51 Infine, per quanto riguarda l'assenza di fondamento normativo insita nell'omesso riferimento da parte della Commissione all'art. 234 del Trattato, è sufficiente rilevare che, nella specie, la domanda della Commissione è fondata sul regolamento n. 4055/86.

52 Ciò premesso, si deve dichiarare che la Repubblica portoghese, non avendo proceduto né alla denuncia né all'adeguamento dell'accordo contestato, in modo

da consentire un accesso equo, libero e non discriminatorio dei cittadini della Comunità alle quote di carico destinate alla Repubblica portoghese, conformemente al regolamento n. 4055/86, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 3 e 4, n. 1, del regolamento medesimo.

Sulle spese

53 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. La Repubblica portoghese è rimasta soccombente e, avendone la Commissione chiesto la condanna, va quindi condannata alle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE

dichiara e statuisce:

1) La Repubblica portoghese, non avendo proceduto né alla denuncia né all'adeguamento dell'accordo sulla marina mercantile concluso con la

Repubblica d'Angola, in modo da consentire un accesso equo, libero e non discriminatorio dei cittadini della Comunità alle quote di carico destinate alla Repubblica portoghese, conformemente al regolamento (CEE) del Consiglio 22 dicembre 1986, n. 4055, che applica il principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi tra Stati membri e tra Stati membri e paesi terzi, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 3 e 4, n. 1, del regolamento medesimo.

2) La Repubblica portoghese è condannata alle spese.

Rodríguez Iglesias Moitinho de Almeida Edward Sevón

Schintgen Gulmann Puissochet Hirsch

Jann Ragnemalm Wathelet

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 4 luglio 2000.

Il cancelliere

R. Grass

Il presidente

G.C. Rodríguez Iglesias